

Comunicazione del 31 marzo 2014 – SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea

1. Premessa

Dal 1° gennaio 2014 è applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel regolamento (“CRR”) e nella direttiva (“CRD IV”) del 26 giugno 2013 ⁽¹⁾, che traspongono nell’Unione europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (c.d. *framework* Basilea 3) ⁽²⁾.

Il quadro normativo si completerà con le misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (*regulatory technical standard* – RTS e *implementing technical standard* – ITS) adottate dalla Commissione europea su proposta dell’Autorità bancaria europea (ABE) e, in alcuni casi, delle altre Autorità europee di supervisione (*European Supervisory Authorities*).

In relazione a ciò, si sono ridotti gli ambiti di intervento della normativa nazionale che, pertanto, riguardano – oltre che il recepimento della CRD IV – essenzialmente l’esercizio delle discrezionalità nazionali riconosciute alle Autorità competenti o agli Stati Membri, nonché l’individuazione dei procedimenti amministrativi.

Per i profili di propria competenza, negli scorsi mesi la Banca d'Italia ha effettuato una serie di consultazioni pubbliche su: i) discrezionalità nazionali; ii) scelte normative relative al regime transitorio; iii) impostazione generale, ambito di applicazione, operatività transfrontaliera, riserve di capitale e processo di controllo prudenziale ⁽³⁾.

Con la presente comunicazione si forniscono alcune preliminari indicazioni sul nuovo quadro normativo e si esercitano alcune discrezionalità nazionali di competenza della Banca d'Italia.

Successivamente tali indicazioni confluiranno nella emananda disciplina delle SIM e dei gruppi di SIM, che sarà oggetto di una revisione organica in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione.

Si rammenta inoltre che, al fine di adeguare le segnalazioni di vigilanza delle banche e delle SIM all’evoluzione del *framework* europeo (“schemi COREP”) ⁽⁴⁾, lo scorso 17 dicembre la Banca d'Italia ha emanato la Circolare n. 286 ⁽⁵⁾ concernente la disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza prudenziale applicabile alle banche e alle SIM.

(1) Cfr.:

- i) il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 176 del 27 giugno 2013, e successivamente oggetto di rettifica integrale pubblicata, nella versione in lingua italiana, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 321 del 30 novembre 2013;
- ii) la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 176 del 27 giugno 2013.

(2) Cfr. <http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm>

(3) Cfr. i seguenti documenti di consultazione: Quadro generale e discrezionalità nazionali (agosto 2013); Scelte normative relative al regime transitorio (novembre 2013); Impostazione generale, ambito di applicazione, operatività transfrontaliera, riserve di capitale e processo di controllo prudenziale (novembre 2013). Cfr. http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso/Applicazione_reg/.

(4) Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/legislation_in_force_en.htm#implementing

(5) *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare* (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/Circolare_286.pdf).

2. *Modalità di applicazione del pacchetto CRR/CRD IV alle SIM*

2.1 Ambito di applicazione

Il CRR definisce come imprese di investimento i soggetti qualificati come tali ai sensi della direttiva 2004/39/CE (MIFID), ad eccezione di quelli che non sono autorizzati alla prestazione del servizio accessorio di locazione di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, che prestano soltanto uno o più dei servizi e attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4 e 5 della MIFID ("ricezione e trasmissione di ordini", "esecuzione di ordini", "gestione di portafogli", "consulenza in materia di investimenti") e che non sono autorizzati a detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per tale motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti (art. 4, par. 1, punto 2 CRR).

Le imprese di investimento così definite, insieme agli enti creditizi, rientrano nella definizione di "enti" ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 3 CRR.

2.2 Il regime prudenziale ⁽⁶⁾

Per tener conto delle peculiarità dei rischi assunti in relazione all'operatività svolta, il CRR prevede specifiche regole prudenziali per diverse "categorie" di imprese di investimento. In particolare, è possibile individuare le seguenti tipologie di imprese di investimento: i) quelle sottoposte integralmente al regime CRR/CRD IV; ii) quelle che hanno un'autorizzazione limitata e che sono sottoposte al regime dell'art. 95 CRR; iii) quelle che hanno un'autorizzazione limitata e che sono sottoposte al regime dell'art. 96 CRR.

Fermo restando che il CRR e le norme tecniche di attuazione e implementazione (RTS e ITS) ⁽⁷⁾ sono direttamente applicabili, al fine di agevolare la transizione al nuovo *framework* normativo si illustrano nell'allegato, a titolo di ausilio, i principali profili del regime prudenziale del CRR applicabile alle SIM in relazione ai servizi di investimento cui sono autorizzate. In particolare si fa riferimento ai seguenti aspetti: calcolo dei requisiti patrimoniali; grandi esposizioni; liquidità; leva finanziaria; informativa al pubblico. Un separato dettaglio è fornito per il regime consolidato.

2.3 Alcuni elementi di rilievo derivanti dal pacchetto CRR/CRD IV

Alla luce del nuovo quadro normativo, si richiama l'attenzione su alcuni elementi di novità introdotti dal pacchetto CRR/CRD IV nella normativa applicabile alle SIM ⁽⁸⁾.

In particolare, si fa presente che:

- le SIM autorizzate alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione applicano le regole previste per le imprese di investimento ad "autorizzazione limitata" (in particolare, ex art. 95 CRR), non essendo più assimilate a quelle "a rischio pieno" ("negoziato per conto proprio" e "collocamento con garanzia");
- ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, l'art. 95 CRR prevede che l'importo complessivo dell'esposizione al rischio sia il più alto tra: la somma degli elementi dell'art. 92 CRR (ad eccezione del requisito per il rischio operativo) e l'importo dei fondi

(6) Il CRR (art. 95, par. 2) prevede l'applicazione di alcune regole prudenziali anche per le "imprese di investimento" autorizzate alla "esecuzione di ordini senza detenzione" e alla gestione di portafogli senza detenzione", benché non rientrino nella definizione di cui all'art. 4, par. 1, punto 2 CRR.

(7) Ad esempio, si richiama l'attenzione sulle nuove modalità di calcolo del "requisito basato sulle spese fisse generali", disciplinato da norme tecniche di regolamentazione, che – in base alla proposta dell'EBA – prevedono, tra l'altro, l'inclusione tra le spese fisse di una percentuale delle commissioni pagate ai promotori finanziari (art. 97, par. 4 CRR).

(8) Per un quadro descrittivo più ampio delle novità del pacchetto CRR/CRD IV si rinvia al documento di consultazione "Quadro generale e discrezionalità nazionali" (agosto 2013).

propri basati sulle spese fisse generali ex art. 97 CRR moltiplicato per 12,5. Pertanto le SIM sottoposte al regime dell'art. 95 CRR applicano la presente previsione e non possono più tenere in considerazione solo i requisiti per rischi di cambio, credito e controparte come previsto dalla previgente disciplina nazionale;

- il portafoglio di negoziazione è definito dall'art. 4, par. 1, punto 86 del CRR come "l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione". Pertanto, non rientrano in tale portafoglio posizioni che non rispettino tali requisiti;
- con l'entrata in vigore del CRR è venuta meno la discrezionalità nazionale prevista dall'art. 13, par. 2 della direttiva 2006/49/CE ("CAD") in base a cui le Autorità nazionali potevano prevedere la deduzione delle componenti illiquide ai fini del calcolo dei fondi propri;
- il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito può essere calcolato solo attraverso il metodo standardizzato o quello basato sull'utilizzo di modelli interni. Non è più ammessa la metodologia standardizzata semplificata;
- in presenza di gruppi di SIM composti solo da quelle "ad autorizzazione limitata", ai sensi dell'art. 98 CRR si applicano anche a livello consolidato le specifiche regole previste a livello individuale ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali (9) (cfr. allegato).

2.4 Gruppi di SIM

Anche per la disciplina consolidata e, in particolare il relativo calcolo dei requisiti patrimoniali, trovano diretta applicazione le disposizioni del CRR. Tali disposizioni non incidono sull'individuazione del gruppo di SIM, che continua ad essere regolato dalle norme nazionali (per il regime di esonero cfr. par. 2.5).

Come già rilevato nel corso della consultazione pubblica, si fa presente che non sono più applicabili a livello individuale la riduzione del 25% dei requisiti patrimoniali e il limite del 40% per la concentrazione dei rischi per le SIM, in quanto non sono coerenti con il dettato normativo del CRR ⁽¹⁰⁾.

2.5 Disciplina applicabile e discrezionalità nazionali

Salvo quanto diversamente previsto dalla presente comunicazione, la Circ. n. 285 si applica alle SIM e ai gruppi di SIM ⁽¹¹⁾ per quanto attiene ai seguenti profili:

- Disposizioni comuni: Autorizzazione all'utilizzo di modelli interni di misurazione dei rischi; Ambito di applicazione (limitatamente ai riferimenti alle riserve di capitale, al processo di controllo prudenziale e all'esercizio delle discrezionalità);
- Parte I (Recepimento in Italia della CRD IV): Titolo II, Cap. 1 (Riserve di capitale) e Titolo III, Cap. 1 (Processo di controllo prudenziale) ⁽¹²⁾. Le disposizioni sulle riserve di

(9) In base al Regolamento del 24.10.2007, tutti i gruppi di SIM (a prescindere dalla composizione) applicavano il regime consolidato previsto per le SIM "a rischio pieno", senza prevedere l'estensione del trattamento previsto a livello individuale per le diverse categorie di SIM.

(10) Per maggiori dettagli si rinvia al documento di consultazione "Quadro generale e discrezionalità nazionali" (agosto 2013).

(11) Pertanto le disposizioni che si riferiscono alle banche e ai gruppi bancari si intendono riferite alle SIM e ai gruppi di SIM.

(12) La responsabilità del processo ICAAP è rimessa agli organi societari.

La determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è frutto di un processo organizzativo complesso, che costituisce parte integrante della gestione aziendale e contribuisce a determinare le strategie e l'operatività corrente delle SIM. Tale processo richiede il coinvolgimento di una pluralità di funzioni e professionalità (funzioni di pianificazione, risk management, internal audit, contabilità, etc.) e il contributo delle società facenti parte del gruppo. Qualora le SIM esternalizzano alcune "componenti" del processo ICAAP, gli organi aziendali devono mantenere piena ed esclusiva responsabilità dello stesso e assicurarne la coerenza con le specificità e le caratteristiche operative aziendali. In particolare, le SIM adottano ogni cautela

capitale si applicano alle SIM autorizzate alla negoziazione per conto proprio e alla sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia (art. 128 CRD IV). Si richiama l'attenzione degli intermediari su quanto previsto dal par. 4.1 della comunicazione "Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Fascicolo «Disposizioni di vigilanza per le banche»" ⁽¹³⁾ che definisce il quadro normativo delle riserve di capitale applicabile durante il periodo transitorio. Tale disciplina dovrà essere applicata dalle SIM e dai gruppi di SIM a partire dalla situazione riferita al 30 giugno 2014. A quella data, le SIM non appartenenti a gruppi bancari o gruppi di SIM, nonché i gruppi di SIM applicano un coefficiente del 2,5%; le SIM appartenenti a gruppi bancari o di SIM applicano un coefficiente dello 0,625%;

- Parte Seconda (Applicazione in Italia del CRR).

Per quanto attiene alle discrezionalità nazionali le SIM applicano, ove rilevante, quanto previsto per le banche nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ⁽¹⁴⁾. Relativamente alle discrezionalità riguardanti esclusivamente le SIM si precisa quanto segue:

- capitale iniziale: in continuità con le scelte già effettuate in sede di recepimento della direttiva 2006/49/CE (CAD), non si esercitano le discrezionalità previste dalla CRD IV relative alle condizioni per l'autorizzazione delle imprese di investimento che eseguono ordini degli investitori (art. 29, par. 1) e alla riduzione del capitale iniziale per quelle non autorizzate a detenere denaro o titoli della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli (art. 29, par. 3). Restano pertanto invariati i livelli di capitale iniziale previsti dal Regolamento della Banca d'Italia del 29.10.2007;
- applicazione dei requisiti alle imprese di investimento con "autorizzazione limitata": esercitando la discrezionalità nazionale di cui all'art. 95, par. 2, sottopar. 3, CRR le SIM ad "autorizzazione limitata" sottoposte al regime di cui all'art. 95, par. 2, CRR ("esecuzione ordini" e "gestione di portafogli" se svolte senza detenzione) continuano ad applicare i requisiti prudenziali come previsti dal Regolamento della Banca d'Italia del 24.10.2007 ⁽¹⁵⁾;
- deroga all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata per i gruppi di imprese di investimento: si esercita la discrezionalità di cui all'art. 15 CRR. In conseguenza di ciò, restano confermati i presupposti già previsti a livello nazionale ⁽¹⁶⁾ in base a cui la Banca d'Italia può autorizzare l'esonero dalla vigilanza consolidata;
- riserve di capitale: come già reso noto in consultazione ⁽¹⁷⁾, si esercita la discrezionalità nazionale prevista dalla "CRD IV" (artt. 129 e 130) che consente di esonerare le SIM di medio-piccola dimensione ⁽¹⁸⁾ dall'applicazione della riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer*) e della riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*);

per assicurarsi che le prestazioni dei soggetti esterni rispondano ai criteri da esse stabiliti in termini di qualità, coerenza e replicabilità delle analisi svolte.

L'individuazione delle funzioni o delle strutture aziendali cui compete la elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi del processo ICAAP spetta alle SIM, che tengono conto delle proprie caratteristiche organizzative.

(13) Cfr. Bollettino di vigilanza n. 12/2013 (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2013/12_13/provv_cg/bi_cg/20131217_III.pdf).

(14) "Disposizioni di vigilanza per le banche" (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/Circ_285_pub.pdf).

(15) Pertanto, tali SIM applicano solo il coefficiente del capitale totale (8%) e non anche il coefficiente di capitale primario di classe 1 (4,5%) e il coefficiente di classe 1 (6%).

(16) Cfr. Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24.10.2007, Tit. IV, Cap. 4.

(17) Cfr. documento di consultazione "Quadro generale e discrezionalità nazionali" (agosto 2013).

(18) Le imprese di investimento sono classificate come piccole o medie conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (art. 129, par. 4 CRD IV).

- *liquidità*: non si esercitano le discrezionalità di cui agli artt. 6, par. 4 e 11, par. 3, CRR. Di conseguenza, i gruppi di SIM e le SIM non appartenenti a gruppi (che prestano i servizi di “negoziante per conto proprio” e “collocamento con garanzia”) sono tenuti agli obblighi di segnalazione previsti ai fini del monitoraggio del rischio di liquidità. In linea con quanto previsto per le banche, si esercita invece la discrezionalità prevista dall’art. 8, par. 2, CRR, che consente di esonerare dall’obbligo di segnalazione su base individuale le SIM appartenenti ad un gruppo bancario o di SIM, fermi restando gli obblighi segnalatici a livello consolidato. Indicazioni in tal senso sono fornite anche nella Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 ⁽¹⁹⁾;
- *leva finanziaria*: esercitando la discrezionalità prevista dall’art. 499, par. 3, CRR, è consentito di calcolare – nel periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 – il proprio indice di leva finanziaria come dato di fine trimestre in luogo della media aritmetica semplice delle misure di leva finanziaria mensili del trimestre di riferimento.

Al riguardo si richiama, in particolare, l’attenzione sull’accuratezza nella produzione dei dati e delle informazioni che le SIM sono tenute a fornire nell’ambito degli esercizi di monitoraggio funzionali alla definizione degli indicatori di liquidità e del *leverage ratio* in vista della calibrazione finale che sarà condotta nei prossimi mesi a livello europeo.

2.6 Procedimenti amministrativi

Con il CRR vengono anche modificati i procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale nazionale. Le SIM fanno riferimento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 ai fini dell’individuazione di tali procedimenti e dei termini applicabili ⁽²⁰⁾; le Unità organizzative responsabili continuano ad essere individuate secondo i criteri dettati dall’art. 9, comma 3, del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, come modificato dalla Delibera del Direttorio n. 60 del 21.1.2014 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 20 del 25.1.2014).

2.7 Disposizioni transitorie in materia di fondi propri

Con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di fondi propri si precisa che:

- 1) le SIM esercitano la facoltà prevista nella Circ. n. 285 Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II, par. 2, ultimo capoverso, non oltre un mese dall’emanazione delle presenti disposizioni. La scelta è tempestivamente comunicata alla Banca d’Italia ed esplicitata, in bilancio, nelle informative contabili infrannuali e nell’informativa al pubblico. Una volta esercitata la facoltà in parola, le SIM non possono modificare il trattamento prudenziale dei profitti e delle perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” per tutto il periodo previsto dall’articolo 467, par. 2, terzo sottoparagrafo CRR;
- 2) gli ammontari non dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1, dagli elementi aggiuntivi di classe 1 e dagli elementi di classe 2, in applicazione delle disposizioni transitorie, sono assoggettati al trattamento prudenziale previsto rispettivamente dagli articoli 472, 475, 477 e, per quanto non disposto da tali articoli, dall’articolo 481 del CRR.

(19) Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/Circolare_286.pdf).

(20) L’elenco dei procedimenti è contenuto in un’apposita sezione di ogni capitolo della Circolare n. 285.

3. *SIM non incluse nell'ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRD IV*

Le SIM che prestano esclusivamente i servizi di “ricezione e trasmissione di ordini” e di “consulenza in materia di investimenti” senza detenzione dei beni della clientela non rientrano nell'ambito di applicazione del CRR/CRD IV e del relativo regime segnaletico (“schemi COREP”).

Tali SIM sono comunque tenute a detenere fondi propri almeno pari al capitale minimo richiesto ai fini dell'autorizzazione ⁽²¹⁾. Le informazioni concernenti i fondi propri sono inoltrate secondo le modalità definite dalla Circolare n. 286.

4. *Impatti sulla disciplina prudenziale nazionale delle SIM*

La diretta efficacia delle disposizioni del CRR determina la disapplicazione della disciplina prudenziale nazionale prevista dal Regolamento del 24.10.2007 per le parti che siano ora direttamente disciplinate dal Regolamento europeo o che siano con esso incompatibili.

In particolare, non sono più applicabili alle SIM e ai gruppi di SIM le seguenti disposizioni del Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24.10.2007:

- Titolo I (Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio): Capitoli da 1 a 13 (e relativi allegati);
- Titolo III (Informativa al pubblico);
- Titolo IV (Disposizioni applicabili ai gruppi di SIM): Capitolo 1 (ad eccezione del par. 3) e Capitolo 3, Sezioni I, II, III e IV (22).

La disciplina del Tit. II del Regolamento del 24.10.2007 (Processo di controllo prudenziale) continua ad applicarsi con riferimento all'anno 2013.

* * *

La presente comunicazione è stata emanata previo parere della CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF.

(21) Tale previsione era già contenuta nel Regolamento del 24.10.2007 (Tit. I, Cap. 1, par. 4).

(22) Il Titolo I, Capitolo 14, e il Titolo IV, Capitolo 3, sezione IV-bis (“Gestione del rischio di liquidità”) restano in vigore.
(http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2013/12_13/provv_cg/bi_cg/20131217_III1.pdf).

Allegato

SIM sottoposte integralmente al regime CRR/CRD IV

Servizi di investimento autorizzati e operatività	Regime prudenziale
Negoziazione per conto proprio Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente	- requisiti patrimoniali e importo complessivo dell'esposizione al rischio: applicabile (parte terza CRR) - grandi esposizioni: applicabile (parte quarta CRR) - cartolarizzazioni: applicabile (parte quinta) - informativa al pubblico: applicabile (parte ottava CRR) monitoraggio: - liquidità: applicabile (parte sesta CRR) - leva finanziaria: applicabile (parte settima CRR)

SIM ad autorizzazione limitata ex art. 95 ⁽²³⁾

Servizi di investimento autorizzati e operatività	Regime prudenziale previsto dal CRR
<p>Ricezione e trasmissione di ordini con detenzione dei beni della clientela</p> <p>Esecuzione di ordini per conto dei clienti con detenzione dei beni della clientela</p> <p>Gestione di portafogli con detenzione dei beni della clientela</p> <p>Consulenza in materia di investimenti con detenzione dei beni della clientela</p> <p>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</p> <p>Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione</p> <p>(cfr. art. 95, par. 1 CRR)</p>	<p>- requisiti patrimoniali e importo complessivo dell'esposizione al rischio: art. 92, par. 1 e 2; art. 95 CRR</p> <p>- grandi esposizioni: non applicabile (art. 388 CRR)</p> <p>- cartolarizzazioni: applicabile (art. 6, par. 1 CRR)</p> <p>- informativa al pubblico: applicabile in conformità di quanto previsto dall'art. 6, par. 1 e 3 CRR</p> <p>monitoraggio:</p> <p>- liquidità: non applicabile (art. 6, par. 4 CRR)</p> <p>- leva finanziaria: non applicabile (art. 6, par. 5 CRR)</p>
<p>Esecuzione di ordini per conto dei clienti senza detenzione dei beni della clientela</p> <p>Gestione di portafogli senza detenzione dei beni della clientela</p> <p>(cfr. art. 95, par. 2 CRR)</p>	<p>- requisiti patrimoniali e importo complessivo dell'esposizione al rischio: art. 92, par. 1, lett. c) e 2; art. 95 CRR</p> <p>In quanto non incluse nella definizione di "impresa di investimento" (art. 4, par. 1, punto 2 CRR):</p> <p>- grandi esposizioni: non applicabile</p> <p>- cartolarizzazioni: non applicabile</p> <p>- informativa al pubblico: non applicabile</p> <p>monitoraggio:</p> <p>- liquidità: non applicabile</p> <p>- leva finanziaria: non applicabile</p>

(23) L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è pari all'importo più elevato tra:

- a) la somma degli elementi per i rischi previsti dall'art. 92 CRR ad eccezione di quelli per rischi operativi;
- b) l'importo dei fondi propri basati sulle spese fisse generali previsto dall'art. 97 CRR moltiplicato per 12,5.

SIM ad autorizzazione limitata ex art. 96 ⁽²⁴⁾

Servizi di investimento autorizzati e operatività	Regime prudenziale previsto dal CRR
<p>Le SIM che detengono un capitale minimo di 1 mln di euro e che negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o ad una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti (cfr. art. 96, par. 1 lett. a) CRR)</p> <p>Le SIM che detengono un capitale minimo di 1 mln di euro e che soddisfano tutte le condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">i) che non detengono denaro o titoli della clientela;ii) che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;iii) che non hanno clienti esterni;iv) per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni sono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione (cfr. art. 96, par. 1 lett. b) CRR)	<ul style="list-style-type: none">- requisiti patrimoniali e importo complessivo dell'esposizione al rischio: art. 92, par. 1 e 2; art. 96 CRR- grandi rischi: non applicabile ex art. 388 CRR (25)- cartolarizzazioni: applicabile (art. 6, par. 1 CRR)- informativa al pubblico: applicabile in conformità di quanto previsto dall'art. 6, par. 1 e 3 CRR <p>monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none">- liquidità: non applicabile (art. 6, par. 4 CRR)- leva finanziaria: non applicabile (art. 6, par. 5 CRR)

(24) L'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma dei seguenti elementi:

- a) la somma degli elementi a fronte dei rischi previsti dall'art. 92 CRR ad eccezione di quelli per rischi operativi;
- b) l'importo dei fondi propri basati sulle spese fisse generali previsto dall'art. 97 CRR moltiplicato per 12,5.

(25) Si ricorda che ai fini delle segnalazioni di vigilanza vanno segnalate le esposizioni di ammontare superiore a 300 mln (art. 7, par. 2 dell'ITS in materia di "schemi COREP"). Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/legislation_in_force_en.htm#implementing

Gruppi di SIM

Servizi di investimento autorizzati e operatività	Regime prudenziale previsto dal CRR
Gruppi di SIM che svolgono attività di negoziazione per conto proprio/collocamento con garanzia e gruppi di SIM che comprendono una banca	<ul style="list-style-type: none"> - requisiti patrimoniali e importo complessivo dell'esposizione al rischio: applicabile (parte terza CRR) - grandi esposizioni: applicabile (parte quarta CRR) - cartolarizzazioni: applicabile (parte quinta) - informativa al pubblico: applicabile (parte ottava CRR) <p>monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidità: applicabile (parte sesta CRR) - leva finanziaria: applicabile (parte settima CRR)
Gruppi di SIM composti solo da imprese di investimento ex art. 95 CRR e che non comprendono banche (cfr. art. 98, par. 1 CRR)	<ul style="list-style-type: none"> - requisiti patrimoniali e importo complessivo dell'esposizione al rischio: art. 98, par. 1 CRR - grandi esposizioni: non applicabile (art. 388 CRR) - cartolarizzazioni: applicabile in conformità di quanto previsto dall'art. 14 CRR - informativa al pubblico: applicabile in conformità di quanto previsto dall'art. 13 CRR <p>monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liquidità: non applicabile (art. 11, par. 3 CRR) - leva finanziaria: non applicabile (art. 16 CRR)
Gruppi di SIM composti solo da imprese di investimento ex 96 CRR e che non comprendono banche (cfr. art. 98, par. 2 CRR)	<ul style="list-style-type: none"> - requisiti patrimoniali e importo complessivo dell'esposizione al rischio: art. 98, par. 2 CRR - grandi esposizioni: non applicabile ex art. 388 CRR (26) - cartolarizzazioni: applicabile in conformità

(26) Si ricorda che ai fini delle segnalazioni di vigilanza vanno segnalate le esposizioni di ammontare superiore a 300 mln (art. 8, par. 2 dell'ITS in materia di "schemi COREP"). Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/legislation_in_force_en.htm#implementing

	<p>di quanto previsto dall'art. 14 CRR</p> <ul style="list-style-type: none">- informativa al pubblico: applicabile in conformità di quanto previsto dall'art. 13 CRR <p>monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none">- liquidità non applicabile (art. 11, par. 3 CRR)- leva finanziaria: non applicabile (art. 16 CRR)
--	--

* * *

SIM non incluse nell'ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRD IV

Servizi di investimento autorizzati e operatività	Regime prudenziale
Ricezione e trasmissione di ordini senza detenzione dei beni della clientela Consulenza in materia di investimenti senza detenzione dei beni della clientela	Fondi propri almeno pari al capitale minimo richiesto ai fini dell'autorizzazione